

punto per la diversa natura delle operazioni che si devono eseguire.

Confido quindi che la Commissione ed il sotto-segretario di Stato, visto che non c'è nessun danno a prorogare questo termine, ma c'è anzi un vantaggio, vogliano consentire a quanto ho domandato, e presento un apposito emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze. Sarei molto lieto di poter contentare l'onorevole Ruggieri ed accettare il suo emendamento, ma io lo prego di considerare che già dal 22 aprile ad oggi è scorso più di un mese...

Ruggieri Ernesto. Ma finora non si è potuto presentare la voltura.

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze. Se la legge sarà pubblicata fra un altro mese egli otterrà di fatto i cinque mesi che desidera; quindi è inutile prescrivere un termine più lungo nella legge.

Presidente. L'onorevole Ruggieri Ernesto insiste?

Ruggieri Ernesto. Sissignore.

Presidente. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Ruggieri Ernesto perchè il termine sia prorogato a cinque mesi.

(Fatta prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Ruggieri Ernesto è approvato).

Ora metto a partito l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato,

« Art. 3. Entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, nel caso previsto dall'articolo 2 del Regio Decreto 22 aprile 1892, n. 193, potrà farsi una sola domanda od una sola voltura catastale in testa dell'attuale possessore, a condizione che in detta domanda vengano indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti dopo la pubblicazione della legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali, e salvo ed impregiudicato il diritto alla esazione delle tasse di registro e di successione a tenore di legge dovute pei detti trasferimenti o passaggi intermedi. »

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, passeremo alla discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione in Roma (99-B) (*Emendato dal Senato*).

Si dà lettura del disegno di legge.

D'Ayala-Valva, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 99-B).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rizzo. Poichè siamo in tema di Cassazione mi permetta l'onorevole guardasigilli di rivolgergli la stessa interrogazione, che io ho indirizzato al suo onorevole predecessore nella seduta del 17 febbraio 1893.

In quella tornata io gli domandai se persisteva nell'intendimento, che aveva manifestato, di presentare alla Camera un disegno di legge sulla unificazione della Cassazione civile; e l'onorevole Bonacci ebbe la cortesia di rispondermi queste parole: « quanto alla domanda che mi è stata rivolta dall'onorevole Rizzo, gli dichiaro che persisto nel proposito di presentare al Parlamento, al più presto, la legge per la unificazione delle Corti di cassazione in materia civile. »

Dopo quella seduta del 17 febbraio, altri avvenimenti sono sopraggiunti, e l'onorevole Bonacci nella discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ha esposto i suoi intendimenti circa la riforma in materia giudiziaria, indicando quale era il congegno, che egli intendeva di proporre per la magistratura suprema

Il presidente del Consiglio, giorni sono, nell'annunziare la modificazione avvenuta nel Gabinetto, ha dichiarato che il programma del Governo rimaneva inalterato. Ed io spero che l'illustre magistrato, che presiede ora all'amministrazione della giustizia, non troverà indiscreta la domanda che io gli rivolgo, di esporre cioè le sue idee, intorno agli intendimenti che egli ha circa l'ordinamento della magistratura suprema.

Io non gli domando se intenda di presentare un disegno di legge sull'unificazione della